



Emendamenti alla proposta di legge 224 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025)

1) Emendamenti al preambolo

- Nel preambolo della proposta di legge 224 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025) sono inseriti i seguenti “Visto”:
“Vista la legge regionale legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015);”.
- Nel preambolo della pdl 224, prima del considerato 1, è inserito il seguente:
“01. È opportuno ampliare il numero dei progetti finanziabili di promozione della legalità di enti del Terzo settore destinati alle scuole della Toscana, utilizzando risorse non spese nell’ambito della stessa Missione”;
- Nel preambolo della pdl 224, il considerato 4 è sostituito dal seguente:
“4. È necessario, nell’ambito del complessivo stanziamento destinato al sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, incrementare lo stanziamento a favore di aziende ed enti del SST con risorse in conto capitale al fine di garantire la copertura degli investimenti realizzati nel 2023 che risultano attualmente essere finanziati con contributi in conto esercizio, nonché riallineare la copertura degli importi da indebitamento all’effettiva esigibilità della spesa che non è computabile nel 2023 ma che si manifesterà nel 2024;”.
- Nel preambolo della pdl 224, dopo il considerato 4 è inserito il seguente:
“4 bis. È necessario dare maggiore flessibilità alla scelta dei destinatari dei finanziamenti degli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza di cui all’articolo 5 della l.r. 11/2020 per consentire agli enti del Terzo settore e alle società sportive dilettantistiche di partecipare anche in autonomia. Per gli anni 2024 e 2025 per i finanziamenti degli interventi si prescinde dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) a condizione che gli enti interessati svolgano le attività di interesse generale previste dal d.lgs. 117/2017 e siano costituiti da almeno sei mesi, e analogamente si prevede per le Società e gli altri enti sportivi dilettantistici;”.



2)

- Prima dell'articolo 1 della pdl 224 è inserito il seguente:

“Art. 01

**Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani.
Modifiche all'articolo 5 quater della l.r. 11/1999**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 quater della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), le parole “complessivamente fino a un massimo di euro 180.000,00 annui” sono sostituite dalle seguenti: “complessivamente fino a un massimo di euro 220.000,00 nell'anno 2023, e di euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025”.”.

- Dopo l'articolo 01 della pdl 224 è inserito il seguente:

“Art. 02

**Norma finanziaria.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 11/1999**

1. Al comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 11/1999, le parole “pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un massimo complessivo di euro 260.000,00 per l'anno 2023”.”.


Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 5 quater Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani</p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5.</p> <p>2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti di cui al comma</p>	<p>Art. 5 quater Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani</p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5.</p> <p>2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti di cui al comma</p>

<p>1 mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 180.000,00 annui, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori, enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106).</p> <p>3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l'attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste. Negli anni 2023 e 2024 tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, quantunque non risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).</p> <p>4. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 5, nei limiti massimi da essa stabiliti.</p>	<p>1 mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 220.000,00 nell'anno 2023, e di euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori, enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106).</p> <p>3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l'attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste. Negli anni 2023 e 2024 tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, quantunque non risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).</p> <p>4. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 5, nei limiti massimi da essa stabiliti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Norma finanziaria</p> <p>1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno '99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti (ù LR 10.03.1999, n. 11).</p> <p>2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p> <p>2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Norma finanziaria</p> <p>1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno '99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti (LR 10.03.1999, n. 11).</p> <p>2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p> <p>2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli</p>

<p>da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l'anno 2023, pari ad un massimo complessivo di euro 220.000,00 per l'anno 2023 e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023 – 2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p>	<p>da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l'anno 2023, fino ad un massimo complessivo di euro 260.000,00 per l'anno 2023 e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023 – 2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p>
---	--

Relazione illustrativa/Relazione tecnico-finanziaria: Al fine di ampliare il numero dei progetti finanziabili per l'anno 2023 sui temi della legalità, dell'impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani ex art. 5 quater della l.r. 11/1999, utilizzando risorse previste in relazione alle finalità di cui alla l.r. 11/2020 ma non impegnate nell'ambito della medesima Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" (e relativamente alle quali risulta essere stato predisposto contestuale emendamento alla pdl n. 223 in cui è previsto lo storno dal capitolo 11008 al pertinente capitolo 11511 per l'importo di euro 40.000,00), con il presente emendamento viene di fatto aumentato di euro 40.000,00 il tetto massimo di spesa previsto al comma 2 dell'articolo 5 quater, portando la spesa autorizzata ad un valore massimo di euro 220.000,00 per l'anno 2023. Stesso significato ha l'emendamento di modifica dell'articolo 6 "Norma finanziaria" della l.r. 11/1999 ove anche il relativo totale di spesa previsto al comma 2 bis deve essere conseguentemente incrementato del medesimo importo di euro 40.000,00, portando la spesa complessiva ad euro 260.000,00 per l'anno 2023.



3)

- Dopo l'articolo 8 della pdl 224 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis
Sicurezza urbana. Tipologia degli interventi.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 11/2020

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015) è sostituito dal seguente:

“2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati:

- a) dagli enti locali anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società della salute e i soggetti di cui alle lettere b), c) e d);
- b) dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) costituiti in conformità al medesimo;
- c) dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
- d) dalle associazioni di categoria.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:

“2 bis. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).”.

3. Nell'alinea del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2020, le parole “di norma” sono sostituite dalla seguente: “anche”.

- Dopo l'articolo 8 bis della pdl 224 è inserito il seguente:

“Art. 8 ter
Finanziamento degli interventi.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 11/2020

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 11/2020 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, per gli interventi promossi, progettati e realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) il finanziamento regionale può coprire fino alla totalità della spesa prevista.”.

- Dopo l'articolo 8 bis della pdl 224 è inserito il seguente:

“Art. 8 quater
Norme transitorie.
Modifiche all'articolo 51 della l.r. 11/2020

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:

“7 ter. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dagli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:




a) le attività svolte siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;

b) siano costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda.”.

2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:

“7 quater. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) a condizione che siano costituiti e svolgano attività sportive senza fine di lucro da almeno sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.”.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the center of the page.

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Art. 5 Tipologia degli interventi</p>	<p>Art. 5 Tipologia degli interventi</p>
<p>1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:</p> <p>a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;</p> <p>b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);</p> <p>c) il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante:</p> <p>1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità;</p> <p>2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano;</p> <p>3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimità;</p> <p>4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico;</p> <p>5) La predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).</p>	<p>1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:</p> <p>a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;</p> <p>b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);</p> <p>c) il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante:</p> <p>1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità;</p> <p>2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano;</p> <p>3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimità;</p> <p>4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico;</p> <p>5) La predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza).</p>

<p>d) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;</p> <p>e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;</p> <p>f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all'articolo 7;</p> <p>g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;</p> <p>h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane;</p> <p>i) l'animazione dello spazio pubblico;</p> <p>l) l'integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni.</p> <p>2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società della salute, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria. Gli interventi possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);</p> <p>3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:</p> <p>a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;</p> <p>b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per</p>	<p>d) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;</p> <p>e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;</p> <p>f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all'articolo 7;</p> <p>g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;</p> <p>h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane;</p> <p>i) l'animazione dello spazio pubblico;</p> <p>l) l'integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni.</p> <p>2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati:</p> <p>a) dagli enti locali anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società della salute e i soggetti di cui alle lettere b), c) e d);</p> <p>b) dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) costituiti in conformità al medesimo;</p> <p>c) dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dagli altri enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);</p> <p>d) dalle associazioni di categoria.</p> <p>2 bis. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).</p> <p>3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:</p> <p>a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;</p> <p>b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per</p>
---	--

<p>l'individuazione dei progetti speciali.</p> <p>4. Gli interventi, attuati di norma attraverso il finanziamento di attività svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati:</p> <p>a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);</p> <p>b) nell'ambito dei progetti speciali di cui all'articolo 6.</p>	<p>l'individuazione dei progetti speciali.</p> <p>4. Gli interventi, attuati anche attraverso il finanziamento di attività svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati:</p> <p>a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);</p> <p>b) nell'ambito dei progetti speciali di cui all'articolo 6.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Finanziamento degli interventi</p> <p>1. La deliberazione di cui all'articolo 5, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'articolo 4, comma 3.</p> <p>2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi di cui all'articolo 5 non può superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a).</p> <p>3. Almeno il 20 per cento dei finanziamenti finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è riservato alla costituzione ed al rafforzamento dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 29.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Finanziamento degli interventi</p> <p>1. La deliberazione di cui all'articolo 5, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'articolo 4, comma 3.</p> <p>2. Il finanziamento regionale destinato agli interventi di cui all'articolo 5 non può superare il 70 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a). Fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti, per gli interventi promossi, progettati e realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d) il finanziamento regionale può coprire fino alla totalità della spesa prevista.</p> <p>3. Almeno il 20 per cento dei finanziamenti finalizzati al potenziamento delle strutture di polizia locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è riservato alla costituzione ed al rafforzamento dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 29.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 51 Norme transitorie</p> <p>1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 51 Norme transitorie</p> <p>1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli</p>

<p>articoli 27 e 35, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite ANCI e UPI Toscana, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.</p> <p>2. L'atto di cui all'articolo 17 è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e gli enti locali interessati adeguano i propri regolamenti entro dodici mesi dalla sua pubblicazione.</p> <p>3. Fino a trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rimangono corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze anche le strutture con meno di dieci addetti.</p> <p>4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo III e del regolamento di cui all'articolo 27 è causa ostativa all'accesso ai finanziamenti previsti dal titolo II relativi alle funzioni di polizia locale.</p> <p>5. Il settore competente della Giunta regionale avvia il monitoraggio di cui all'articolo 29, comma 7, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. Nel caso di unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 29, comma 6, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>7. I corpi di polizia municipale gestiti in forma associata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corpi anche se non possiedono i requisiti di cui all'articolo 29, comma 2.</p> <p>7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021).</p>	<p>articoli 27 e 35, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite ANCI e UPI Toscana, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.</p> <p>2. L'atto di cui all'articolo 17 è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e gli enti locali interessati adeguano i propri regolamenti entro dodici mesi dalla sua pubblicazione.</p> <p>3. Fino a trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rimangono corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Firenze anche le strutture con meno di dieci addetti.</p> <p>4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo III e del regolamento di cui all'articolo 27 è causa ostativa all'accesso ai finanziamenti previsti dal titolo II relativi alle funzioni di polizia locale.</p> <p>5. Il settore competente della Giunta regionale avvia il monitoraggio di cui all'articolo 29, comma 7, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. Nel caso di unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 29, comma 6, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>7. I corpi di polizia municipale gestiti in forma associata esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere corpi anche se non possiedono i requisiti di cui all'articolo 29, comma 2.</p> <p>7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021).</p> <p>7 ter. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) non iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS),</p>
---	---

	<p>ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) le attività svolte siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;</p> <p>b) siano costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda.</p> <p>7 quater. Per gli anni 2024 e 2025 possono essere finanziati anche gli interventi promossi dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) a condizione che siano costituiti e svolgano attività sportive senza fine di lucro da almeno sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda.</p>
--	---

Relazione illustrativa e tecnico/finanziaria: La proposta di modifica della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015) di cui al presente emendamento, consente alla Giunta regionale di finanziare interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza attuati dagli enti del Terzo settore (ETS) di cui al d.lgs. 117/2017, società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici, associazioni di categoria anche da soli, ossia senza la collaborazione degli enti locali. Inoltre per gli anni 2024 e 2025 gli ETS e le Società sportive non devono necessariamente essere iscritte nei registri previsti dalla normativa nazionale per essere ammessi all'attuazione dei progetti, ma devono comunque soddisfare condizioni specifiche, esplicitate nei nuovi commi 7 ter e 7 quater dell'articolo 51 della l.r. 11/2020, anch'essi oggetto del presente emendamento.

Viene altresì prevista anche la modifica dell'articolo 13 della l.r. 11/2020 consentendo anche per i progetti presentati da tali nuove categorie di soggetti - agenti non in collaborazione con gli enti locali - l'eventuale assenza del cofinanziamento proprio del 30%.

L'emendamento proposto non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale (di qui anche il successivo emendamento n. 5 relativo all'integrazione del comma 1 dell'art. 49 "Copertura finanziaria" della pdl n. 224) in quanto le modifiche alla l.r. 11/2020 riguardano esclusivamente l'inserimento di altri soggetti, rispetto agli enti locali, tra i possibili realizzatori dei progetti di cui all'art. 5 della l.r. 11/2020, ampliando le possibilità della Giunta di individuare, in base al tipo di interventi che si intende promuovere, i soggetti più adatti alla loro realizzazione. Il comma 3 del medesimo art. 5 infatti, non oggetto di modifica con la presente pdl 224 o suoi emendamenti, infatti precisa che è la Giunta che in coerenza con il DEFR che attua gli interventi di cui al comma 1 "compatibilmente con le risorse disponibili", indipendentemente dai soggetti presentatori/attuatori degli stessi. Ugualmente l'articolo 13 della l.r. 11/2020 al comma 1 prevede che sia di nuovo la a deliberazione di cui all'articolo 5, comma 3 che stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente titolo della l.r. in questione.

A garantire il finanziamento di tali progetti, fra l'altro, risultano essere state stanziare con la l.r. 46/2022 sul bilancio regionale 2023/2025 a valere sul pertinente capitolo 11008 "INTERVENTI E ATTIVITA' REGIONALI A FAVORE DELLE POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA DELLA COMUNITA' TOSCANA." nella Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" risorse pari ad euro 1.295.364,32 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025.

4)

- L'articolo 8 della pdl 224 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle
aziende sanitarie.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021):

a) la parola “300.764.804,54” è sostituita dalla seguente: “368.764.804,54”;

b) le parole “euro 8.781.218,71” sono sostituite dalle seguenti: “euro 68.000.000,00”;

c) le parole “euro 27.161.156,99” sono sostituite dalle seguenti: “euro 35.942.375,70”.

2. Alla lettera c ter) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 la parola “300.764.804,54” è sostituita dalla seguente: “368.764.804,54”, e le parole “8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99” sono sostituite dalle seguenti: “68.000.000 per l'anno 2023, euro 35.942.375,70”.

Testi a fronte (della norma originaria modificata)

Testo vigente	Testo coordinato
Art. 14	Art. 14
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie	Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 300.764.804,54 per il periodo 2019-2024, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l'anno 2019, euro 62.134.804,54 per l'anno 2020, euro 104.000.000,00 per l'anno 2021, euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, euro 8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024.	1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 368.764.804,54 per il periodo 2019-2024, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l'anno 2019, euro 62.134.804,54 per l'anno 2020, euro 104.000.000,00 per l'anno 2021, euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, euro 68.000.000,00 per l'anno 2023, euro 35.942.375,70 per l'anno 2024.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.	2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 300.764.804,54, si fa fronte:	3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 368.764.804,54 , si fa fronte:
a) per l'anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese	a) per l'anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario

<p>in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;</p> <p>b) per l'anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;</p> <p>c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;</p> <p>c bis) per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;</p> <p>c ter) per euro 8.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.</p>	<p>regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;</p> <p>b) per l'anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;</p> <p>c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;</p> <p>c bis) per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;</p> <p>c ter) per euro 68.000.000,00 per l'anno 2023, euro 35.942.375,70 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024.</p>
--	---


Relazione illustrativa/Relazione tecnico-finanziaria: Nel corso dei monitoraggi economici periodici effettuati con le aziende e gli enti del SSR è emerso che nel corso dell'esercizio 2023 sono stati realizzati investimenti di importo pari ad euro 68.000.000,00 che, privi di copertura finanziaria in conto capitale, risultano pertanto finanziati con contributi in conto esercizio (Fondo sanitario). Tale modalità di finanziamento degli investimenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 29 del d.lgs. n. 118/2011, ha un impatto negativo sul conto economico delle aziende e degli enti del SSR e determina un peggioramento del risultato del conto economico consolidato del SSR per l'anno 2023. Il "Fondo per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico" ex articolo 20 della legge 67/1988, strumento principe per il sostegno degli interventi di edilizia sanitaria attraverso la concessione di contributi in conto capitale, continua ad essere rifinanziato a livello statale ma lo stesso non è stato strutturato per finanziare interventi di piccola dimensione, manutenzioni straordinarie, arredi, sostituzioni di piccole apparecchiature, e ciò sia per la dimensione minima richiesta per ciascun intervento sia per la complessità e lunghezza dell'iter di programmazione. Accade quindi che le aziende e gli enti si trovino a finanziare investimenti urgenti o comunque di taglia più piccola con risorse correnti e ciò, oltre che non appropriato da un punto di vista di corretta gestione finanziaria, sottrae anche risorse al finanziamento dei servizi sanitari, risorse necessarie al raggiungimento degli equilibri di bilancio del SST. È quindi opportuno incrementare lo stanziamento a favore di aziende/enti del SST con risorse in conto capitale al fine di garantire la copertura degli investimenti realizzati nel 2023 che risultano attualmente essere finanziati con contributi in conto esercizio. Pertanto si è reso opportuno



reperire ulteriori risorse aggiuntive coperte tramite incremento del livello di indebitamento dell'anno 2023 (per la somma di euro 68.000.000,00 oggetto di contestuale emendamento alla pdl n. 223) dato che comunque le relative spese risultano già essere state sostenute e pertanto esigibili in quanto rendicontabili quali spese del corrente esercizio.

La spesa complessiva autorizzata dal citato articolo 14 della l.r. 19/19 diventa pertanto pari a euro 368.764.804,54 per il periodo 2019-2024 e conserva comunque il proprio carattere straordinario ed una tantum.

L'emendamento ribadisce altresì il contenuto dell'iniziale proposta di modifica dell'articolo 14 (recata dall'articolo 8 della pdl 224 come approvata dalla Giunta) ossia la rimodulazione determinata dalla necessità di riallineare la copertura degli importi da indebitamento all'effettiva esigibilità della spesa che non è computabile nel 2023 ma che si manifesterà nel 2024. La quota da riallineare è formata da euro 7.183.503,59 relativo alle Opere di adeguamento sismico e riqualificazione del complesso ospedaliero di Borgo San Lorenzo dell'AUSL Toscana Centro, che ha un cronoprogramma di spesa a partire dal 2024 (impegno assunto con decreto dirigenziale 2500 del 9 febbraio 2023) e da euro 1.597.715,12 per gli impegni presi sul Fondo Complementare Regionale stanziato a supporto e integrazione dei fondi PNRR-PNC, per complessivi euro 8.781.218,71, da considerare compresi nella cifra globale sopra riportata (368.764.804,54). Tale rimodulazione permette di contrarre il mutuo relativo agli interventi sopra menzionati nell'annualità in cui avverrà l'effettivo utilizzo.


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the lower right quadrant of the page.

5)

- Il comma 1 dell'articolo 49 della pdl 224 è sostituito dal seguente:


“1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 23 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

Relazione illustrativa: poiché gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater ove approvati, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, ne va data menzione al primo comma dell'articolo 49 che appunto elenca le disposizioni della pdl 224 aventi quella caratteristica.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line, positioned in the lower right quadrant of the page.



AOCRT Protocollo n. 0014326/22-11-2023



Consiglio Regionale

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Aggiunta firma all'atto ESTENDAMENTO PDL 224

numero PROT. 14288 DEL 22/11/2023

Nome e cognome consigliere/a ASSESSORE LEONARDO MARRAS

Firma [Handwritten Signature]

Nome e cognome consigliere/a.....

Firma.....

Nome e cognome consigliere/a.....

Firma.....

Nome e cognome consigliere/a.....

Firma.....



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale




Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo n. 0014228 del 21/11/2023
Fascicolo: LEX11_PDL_0224;

21.11.2023 16:57:03 UTC
Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia



AOOCRT Protocollo n. 0014228/21-11-2023



Firenze, 20 Novembre 2023

Alla c.a.

Presidente del Consiglio regionale

Antonio MAZZEO

Sede

Oggetto: emendamenti alla Pdl 224 “Interventi normativi collegati alla Terza Variazione del Bilancio di previsione 2023-2025”

Emendamento n.1

Dopo l'art. 36 aggiungere il seguente articolo:

Art. 36 bis

Contributo straordinario alla Provincia di Arezzo per lo spostamento del Laboratorio Linguistico dalla ex sede del Biennio del Liceo Città di Piero di Sansepolcro alla sede dell'ITE Luca Pacioli

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Arezzo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 6.500,00 per l'anno 2023, destinato allo spostamento del Laboratorio Linguistico dalla ex sede del Biennio del Liceo Città di Piero di Sansepolcro alla sede dell'ITE Luca Pacioli.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e la Provincia di Arezzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 6.500,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Relazione illustrativa:

Con i presenti emendamenti si intende assegnare un contributo di euro 6.500,00 per l'anno 2023 alla Provincia di Arezzo per lo spostamento del Laboratorio Linguistico dalla ex sede del Biennio del Liceo Città di Piero di Sansepolcro alla sede dell'ITE Luca Pacioli.

In numerose occasioni la Provincia di Arezzo si trova ad eseguire una serie di interventi sugli edifici scolastici di propria competenza consistenti perlopiù in lavori di messa in sicurezza e adeguamento, alcuni dei quali non possono essere realizzati in presenza degli utenti degli istituti, né possono essere completati limitando i lavori al periodo di chiusura degli stessi istituti.



In alcuni casi tali interventi sono programmati e finanziati in maggioranza con fondi PNRR, in altri casi si tratta di interventi urgenti, connessi a fatti imprevisti e imprevedibili.

Fra gli interventi programmati si segnala il "Progetto dei lavori di adeguamento sismico ed adeguamento normativo della succursale del Liceo Città di Piero in Via Inghirami, 1 Sansepolcro (AR)". Alla luce dei lavori da effettuare sull'edificio, si è manifestata l'esigenza di individuare locali idonei per ospitare, in via transitoria, le attività scolastiche e per il deposito di tutto il materiale. Le attività della succursale del Liceo sono state ricollocate prevalentemente all'interno dei locali dell'ITE Pacioli a Sansepolcro ricorrendo ad un'ottimizzazione dell'uso degli spazi a disposizione. Tale operazione ha comportato spese per il trasloco degli arredi e alcuni lavori per l'adattamento dei locali destinati ad ospitare le attività scolastiche. Tra le azioni che rimangono da porre in essere per poter riattivare integralmente l'insieme delle attività scolastiche del Liceo Città di Piero, si rende necessario e urgente lo spostamento del Laboratorio Linguistico dalla ex sede del Biennio del Liceo alla sede del Tecnico Economico, al fine di garantire un'offerta formativa continuativa e di qualità.

L'emendamento è connesso a quello presentato alla PdL 223 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Terza variazione" per concedere alla Provincia di Arezzo un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 6.500,00 per l'anno 2023, destinato allo spostamento del Laboratorio Linguistico dalla ex sede del Biennio del Liceo Città di Piero di Sansepolcro alla sede dell'ITE Luca Pacioli.

Cons. Gabriele Veneri

Cons. Francesco Torselli

Cons. Vittorio Fantozzi

Cons. *Stefano Greco*



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo n. 0014206 del 21/11/2023
Fascicolo: LEX11_PDL n.224;


21.11.2023 15:50



Gruppo Consiliare
Lega Toscana Salvini Premier

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
Dottor Antonio Mazzeo
SEDE

AOOCRT Protocollo n. 0014206/21-11-2023



EMENDAMENTO alla PDL n.224 – Interventi normativi collegati alla terza variazione del bilancio di previsione 2023 – 2025.

Gli articoli 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, **sono soppressi.**

Inserire l'articolo 7 bis - Contributo straordinario per interventi urgenti in conseguenza degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2023 come segue:

“Art. 7 bis Contributo straordinario per interventi urgenti in conseguenza degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2023

1. A seguito dell'evento meteorologico che ha colpito in data 30 e 31 ottobre ed il 2 novembre 2023 il territorio delle Province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Firenze ed Arezzo per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e regionale, con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 novembre 2023, n. 182, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare la **somma massima di euro 6.900.200 per l'anno 2023, euro 11.215.487 per l'anno 2024 ed euro 5.473.991,37 per l'anno 2025.**

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato a finanziare, previa sottoscrizione di uno specifico accordo con le amministrazioni comunali colpite dagli eventi alluvionali, entro 10 giorni dalla

approvazione della presente legge, sia interventi di ripristino di opere finalizzate a garantire la sicurezza idrogeologica, sia per tempestivi ristori alle famiglie ed imprese. L'attuazione degli interventi urgenti è a cura del Comune beneficiario.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, che sono erogati in proporzione ai danni che ogni singolo comune ha registrato sul proprio territorio, definito attraverso una ricognizione effettuata dall'amministrazione comunale che tenga di conto anche di eventuali autodichiarazioni e documentazione prodotta da cittadini e soggetti giuridici oltre che sulla base dei danni registrati, alle opere dedite alla sicurezza idraulica ed idrogeologica. Ai cittadini che hanno subito danni derivanti dall'alluvione richiamata al comma 1 è garantito un primo ristoro quantificato da ogni singola amministrazione comunale, attraverso l'utilizzo della spesa corrente, mentre per garantire interventi di ripristino urgente della sicurezza idrogeologica a valere su patrimonio pubblico si fa fronte con le risorse regionali per investimenti.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 6.900.200 per l'anno 2023, euro 11.215.487 per l'anno 2024 ed euro 5.473.991,37 per l'anno 2025 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile" e il programma 01 "Interventi a seguito di calamità naturali" Titolo 1 per euro 1.014.000 per il 2023 e 80mila euro per il 2024 e Missione 11, Programma 02, Titolo 2 per euro 5.886.200 per il 2023, per euro 11.115.487 per il 2024 e 5.473.991 per il 2025 del bilancio di previsione 2023 – 2025.





Conseguenti modifiche al preambolo:

Sostituire i seguenti punti del preambolo: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 – con il seguente punto:

"6 bis. Al fine di prevedere specifici e tempestivi aiuti alle amministrazioni comunali colpite dai recenti eventi alluvionali, che hanno comportato ingenti danni ad imprese e famiglie, la Regione si impegna fin da subito a contribuire con risorse proprie in sostegno degli enti locali che, previa sottoscrizione di specifico accordo, possano garantire immediati aiuti finanziari ai cittadini ed imprese oltre che prevedere tempestivi interventi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio".

Relazione: l'emendamento proposto ha la finalità di rivedere tutte le voci di spesa che non trovano giustificazione in termini di urgenza rispetto ai gravissimi danni registrati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito ben sette province toscane tra il 30 ottobre ed il 2 novembre scorsi. L'emendamento quindi ha l'obiettivo di trasferire tutte le risorse possibili al fine di permettere alla Giunta regionale di provvedere al sostegno economico e finanziario, per quel che è possibile nell'immediato, degli enti locali colpiti. Al contempo i comuni dovranno tempestivamente garantire ristori e contributi a famiglie ed imprese. La scelta politica di destinare subito risorse alle comunità alluvionate rappresenta un concreto segno di vicinanza delle istituzioni regionali ai territori ed ai comuni colpiti da un evento straordinariamente devastante, che apre anche a riflessioni sulle carenti azioni in termini di prevenzione e di consumo di suolo.

I Consiglieri,

Meini 
Landi 
Casucci 
Bartolini 
Ulmi 